DECISIONE (UE) 2026/1283 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

che istituisce lo strumento Battery Booster e funge da decisione di finanziamento per il 2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione ([2]), in particolare gli articoli 4 e 15,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ([3]), in particolare l'articolo 110, paragrafo 1, e gli articoli 212 e 219,

considerando quanto segue:

(1) In linea con il Green Deal europeo e come stabilito nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), l'Unione si è impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030. Il patto per l'industria pulita, presentato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 ([5]), sottolinea la necessità di allineare la competitività industriale all'ambizione in materia di clima, garantendo che la transizione verso un'economia climaticamente neutra sia giusta ed economicamente resiliente. A tal fine è necessario un settore europeo delle batterie solido e competitivo.

(2) Attualmente nel settore europeo delle batterie una serie di sfide strutturali ostacola il raggiungimento della scala competitiva necessaria in un contesto di sovraccapacità globale lungo tutta la catena del valore, in particolare durante la fase di espansione. Inoltre i produttori europei si trovano a competere in un contesto mondiale in cui la parità di condizioni è falsata dalle sovvenzioni di paesi terzi.

(3) Considerando l'obiettivo del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) (regolamento sull'industria a zero emissioni nette), che istituisce un quadro di misure per rafforzare il settore europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e favorire la diffusione delle tecnologie pulite, è necessario prevedere misure finanziarie mirate per sostenere l'attuale sviluppo dei progetti nell'Unione, incentivare ulteriori investimenti da parte del settore privato e aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei comparti automobilistico e dello stoccaggio dell'energia.
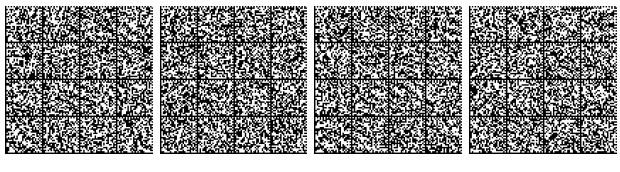
([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
([2]) GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj.
([3]) GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
([4]) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
([5]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione» COM(2025) 85 final del 26 febbraio 2025.
([6]) Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).